

Montefibre

Stabilimento di Porto Marghera

ALLEGATO A19

Autorizzazione allo scarico delle acque

(A19.pdf)

INDICE

- *Autorizzazione per l'esercizio di n. 2 scarichi di acque meteoriche (SP1 e SP2) in canale industriale ovest, 23 marzo 1998*
- *Comunicazione "Piano di adeguamento allo scarico di acque meteoriche di II pioggia denominato SP2" – DSPM05_11 27 gennaio 2005*



**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA
UFFICIO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA**

**ALLA DITTA
MONTEFIBRE S.P.A.
VIA DELLA CHIMICA 11/13
PORTO MARGHERA - VENEZIA**

Prot. 723
Venezia,

23 MAR. 1998

**OGGETTO: L. 05.03.1963 n.366 - L. 16.04.1973 n.171 - D.P.R. 20.09.1973 n.962 -
L.08.10.1976 n.690 - LAGUNA DI VENEZIA.
DITTA: MONTEFIBRE S.P.A. - PORTO MARGHERA.**

**AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI N.2 SCARICHI DI ACQUE
METEORICHE (SP1 e SP2) IN CANALE INDUSTRIALE OVEST.**

Si trasmette a codesta Ditta l'AUTORIZZAZIONE allo scarico relativa all'oggetto.

Nel raccomandare a codesta Ditta la stretta osservanza delle disposizioni in essa contenute, si rammenta che l'inosservanza della presente autorizzazione verrà perseguita a termini di legge.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott. Ing. *Arturo Catelli*)





**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA
UFFICIO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA**

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI

alla ditta MONTEFIBRE S.p.A. per l'esercizio di n. 2 scarichi di acque meteoriche (SP1 e SP2) in Canale Industriale Ovest.

Legge n. 05.03.1963, n. 366 - Legge 16.04.1973, n. 171 - D.P.R. 20.09.1973, n. 962 - Legge 08.10.1976, n. 690.

Art. 1 - Si autorizza la Ditta MONTEFIBRE S.p.A. con sede legale in Milano, Via Pola 14 (CAP 20124) e insediamento a Porto Marghera, Via della Chimica 11/13 all'esercizio di n. 2 scarichi (SP1 e SP2) in Canale Industriale Ovest. L'attività dello stabilimento consiste nella produzione di fibre acriliche mediante procedimenti di polimerizzazione e filatura. I reflui di processo sono costituiti da reflui azotati provenienti dal processo di polimerizzazione (circa 1.000.000 T/anno) (scarico SI1) e in reflui organici originati nel resto dello stabilimento (circa 1.550.000 T/anno) (scarico SI2). Entrambi tali flussi sono inviati, tramite linee di conferimento separate, al trattamento all'impianto di depurazione chimico-fisico-biologico centralizzato denominato della Ditta Ambiente S.p.A. interno allo stabilimento petrolchimico o, alternativamente (solo per le acque azotate), all'impianto di depurazione consortile A.S.P.I.V. di Fusina.

Le acque meteoriche ricadenti sull'area dello stabilimento tuttora attiva vengono inviate al trattamento mediante accumulo e rilancio alla vasca polmone acque organiche e, da qui, all'impianto di depurazione della Ditta Ambiente S.p.A. In corrispondenza della vasca di rilancio esiste uno sfioro in collegamento con uno scarico di emergenza (SP1) regolato da una valvola permanentemente chiusa e munita di sigillo del Magistrato alle Acque. **Tale scarico può venir attivato solo in condizioni di emergenza e previa autorizzazione del Magistrato alle Acque.** L'opera di scarico è costituita da 2 tubazioni di diametro di 90 cm ciascuna.

Le acque meteoriche ricadenti sull'area dello stabilimento non attiva, costituita da impianti bonificati e non più produttivi, vengono inviate al trattamento mediante accumulo in una vasca di prima pioggia e successivo rilancio alla vasca polmone acque organiche e, da qui, all'impianto di depurazione della Ditta Ambiente S.p.A. In corrispondenza della vasca di prima pioggia esiste uno sfioro in collegamento con uno scarico per le acque di seconda pioggia (SP2). **Tale scarico è regolato da una valvola che risulta normalmente chiusa e viene attivato, con intervento manuale, solo al fine di consentire lo scarico delle acque di seconda pioggia.** L'opera di scarico è costituita da 2 tubazioni di diametro di 90 cm ciascuna.

L'ubicazione dello scarico e le sue caratteristiche sono precisate nel disegno allegato alla domanda in data 30.12.1996 che forma parte integrante del presente atto.

Art. 2 - E' fatto obbligo alla Ditta di mantenere espurgato il fondo lagunare marittimo in corrispondenza dello scarico degli eventuali interrimenti che si formassero causa l'uso e la presenza di esso, di dotare lo scarico prima della bocca di deflusso a canale di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota di detto pozzetto dovrà essere tale

da non risentire dell'influenza della marea. Parimenti, dovranno essere posizionati analoghi pozzetti di ispezione a valle degli eventuali impianti di trattamento e di depurazione, prima che gli effluenti di detti impianti si mescolino con scarichi di altra provenienza.

Art. 3 - Lo scarico dei reflui, oggetto della presente autorizzazione, dovrà avvenire senza produrre un aumento dell'inquinamento del corpo ricettore. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nello scarico e negli effluenti degli impianti di trattamento e di depurazione dovranno, in ogni caso, rispettare i valori limite massimi fissati dalla tabella allegata al D.P.R. 20.09.1973, n. 962 e successivi aggiornamenti, che forma parte integrante del presente atto.

Qualsiasi inadempienza in merito comporterà da parte del Magistrato alle Acque l'adozione di provvedimenti previsti dalla Legge oltre alla messa in atto di tutti quegli interventi che, a giudizio suo e delle altre Autorità competenti, si rendessero necessari ai fini di garantire la tutela del corpo ricettore. A tal fine, il Magistrato alle Acque potrà in qualsiasi momento e a suo esclusivo giudizio revocare la presente autorizzazione allo scarico.

I valori limite di cui sopra non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con altri flussi idrici.

Il Magistrato alle Acque potrà in qualsiasi momento imporre alla Ditta, per i parametri per i quali è previsto un intervallo di concentrazioni, il rispetto dei valori limite minimi o di valori intermedi qualora, a suo insindacabile giudizio, le condizioni del ricettore lo richiedessero.

Art. 4 - Nessuna variazione potrà essere fatta dalla Ditta nelle forme e dimensioni e nell'ubicazione dello scarico senza averne richiesta ed ottenuta licenza dal Magistrato alle Acque di Venezia.

Il Magistrato alle Acque si riserva la facoltà di esigere lo spostamento o la demolizione dello scarico e la riduzione in pristino della località ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse o per i lavori per conto dello Stato, senza che la Ditta abbia perciò diritto a compensi od indennizzi di sorta.

Art. 5 - Nessuna variazione nell'entità e nel tipo di ciclo lavorativo e nella struttura produttiva che origina i reflui potrà essere fatta dalla Ditta senza averne richiesta ed ottenuta licenza dal Magistrato alle Acque.

Art. 6 - La presente autorizzazione viene assentita esclusivamente alla Ditta MONTEFIBRE S.p.A. ai sensi della Legge 5.3.1963, n. 366, Legge 16.4.1973, n. 171, D.P.R. 20.9.1973, n. 962, Legge 8.10.1976, n. 690 e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di competenza del Magistrato alle Acque, nei riguardi dei diritti che competono al Demanio Pubblico Marittimo, salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od Enti.

Ai sensi del disposto all'art. 10 della Legge 5.3.1963, n. 366 hanno espresso parere favorevole:

- l'Autorità Sanitaria con nota n. 97/28182 del 05.09.1997.

Art. 7 - Si prescrive alla Ditta di far campionare (analisi chimico-fisiche ed eventualmente microbiologiche) ad un laboratorio autorizzato dal Magistrato alle Acque le acque reflue oggetto della presente autorizzazione, nei seguenti punti di prelievo:

1. DALL'ULTIMO POZZETTO ISPEZIONABILE PRIMA DELLO SCARICO (SP2) OGNI SEI MESI IN CORRISPONDENZA DELL'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

Dovranno essere analizzati i seguenti parametri: pH, solidi sospesi, solidi sedimentabili, BOD₅, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale, ortofosfati, fosforo totale, oli minerali, arsenico, cadmio, cromo (III), cromo (VI), ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, solventi organici aromatici, composti organici clorurati.

➤ I risultati delle analisi dovranno essere inviati in originale al Magistrato alle Acque - Ufficio per la Salvaguardia di Venezia.

Il Magistrato alle Acque si riserva, comunque, di prelevare e far prelevare in qualsiasi momento campioni di acqua dello scarico o degli effluenti e degli affluenti degli impianti di trattamento al fine di eseguire le opportune analisi. Gli esiti di tali analisi saranno trasmessi in originale al Magistrato alle Acque - Ufficio per la Salvaguardia di Venezia e la spesa di tali prelievi ed analisi sarà a carico della Ditta MONTEFIBRE S.p.A.

Il Magistrato alle Acque si riserva inoltre la facoltà di installare o di far installare in ogni momento presso lo scarico e/o presso gli effluenti degli impianti di trattamento e di depurazione della ditta ulteriori dispositivi ed attrezzature per il monitoraggio continuo della qualità delle acque scaricate. Le opere necessarie per la corretta installazione di tali attrezzature e la fornitura dei servizi necessari per il loro funzionamento saranno a carico della Ditta.

La Ditta dovrà inoltre installare e rendere operanti, entro 12 mesi dalla data della presente autorizzazione, presso lo scarico SP2, idonei dispositivi di controllo che consentano di segnalare automaticamente il periodo di attivazione dello scarico e ne conservino memoria per almeno 12 mesi. Con frequenza annuale la Ditta dovrà inviare al Magistrato alle Acque - Ufficio per la Salvaguardia di Venezia i dati relativi ai periodi e alla durata di attivazione di detti scarichi.

La Ditta dovrà dichiarare al Magistrato alle Acque, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il quantitativo complessivo di reflui scaricati, espresso in mc/anno.

Art. 8 - La Ditta si impegna a mantenere lo scarico ed i relativi impianti di depurazione e di trattamento in perfetta efficienza e cioè sempre atti all'uso cui sono destinati.

Qualora si dovessero verificare temporanee anomalie nel funzionamento degli impianti di depurazione o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari la ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'inconveniente all'Ufficio per la Salvaguardia di Venezia (Tel. 794443-794376 - Telefax n. 794429-794311-794396 - Telex n. 410413 MAG48I).

Nel caso non ottemperasse agli obblighi imposti con il presente atto o non provvedesse particolarmente alla esecuzione di quanto stabilito agli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 o non mantenesse dette opere in efficienza si procederà a termini di legge con l'obbligo di provvedere, entro un preciso termine, al ripristino della piena funzionalità degli scarichi.

Art. 9 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione compresa la indennità per sopralluoghi, sono a carico della Ditta che, agli effetti legali del presente atto elegge il proprio domicilio in PORTO MARGHERA - Via della Chimica, 11/13.

Art. 10 - La Ditta si s' impegna fin d' ora ad accettare il canone per la concessione allo scarico dei reflui, allorché questo verrà stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale di Venezia. Nel frattempo, nelle more del perfezionamento della pratica di concessione, la Ditta dovrà provvedere a costituire una polizza fideiussoria a garanzia dell'Amministrazione, per l'importo di Lire 1.800.000= (unmilioneottocentomila). Detta polizza sarà svincolata all'atto di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone definitivo stabilito dai competenti Uffici Finanziari.

Venezia, li 23 MAR. 1998

PER ACCETTAZIONE
LA DITTA

MONTEFIBRE S.p.A.
STABILIMENTO DI P. MARGHERA
RESPONSABILE STABILIMENTO
Giuseppe Porcu



Montefibre SpA
Sede legale
Via Marco d'Aviano, 2
20131 Milano
Tel. +39 02 28 008.1

Montefibre

Stabilimento di Porto Marghera
Via della Chimica, 11/13
30175 Porto Marghera
tel +39 041 2512.111
fax +39 041 2512.302
Casella postale 88-198

MAGISTRATO ALLE ACQUE
S. Polo, 19
30125 VENEZIA
c.a. Ing. Mayerle

Data: 27.01.2005

Prot.: DSPM05_11

Oggetto: Piano di adeguamento dello scarico di acque meteoriche di II pioggia denominato SP2 ai sensi dell'allegato I alla Legge n. 192 del 28 luglio 2004 (art. 1, comma 3-quater) e autorizzato con Aut. del 23/03/1998 Prot. n. 723.

Il sottoscritto Ing. Sandro BISELLO in qualità di Direttore dello Stabilimento Montefibre, sito a Porto Marghera in Via della Chimica 11/13,

PREMESSO CHE

- In data 26/09/2001 (ns. prot. DSPM_73) è stata presentata la richiesta di rinnovo per l'autorizzazione all'esercizio degli scarichi di acque meteoriche nel Canale Industriale Ovest (Aut. Prot. n. 723 del 23/03/1998) denominati:
 1. SP1 - scarico di emergenza di acque pluviali derivanti da aree produttive munito di sigillo del Magistrato alle Acque e la cui attivazione è subordinata alla Vs. autorizzazione;
 2. SP2 - scarico di acque pluviali derivanti da aree non produttive che risulta normalmente chiuso e che viene attivato con intervento manuale al fine di consentire solo lo scarico delle acque di seconda pioggia.
- A riguardo dello scarico SP2 è stata realizzata una vasca di accumulo di acque di seconda pioggia della capacità di ca. 14.000 m³ allo scopo di riutilizzarle come acque di raffreddamento in accordo a quanto definito nell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera recepito con DPCM del 12/2/1999 (Allegato 6 del DPCM punto 2.6), come comunicatoVi in data 27/12/1999 con lettera prot. DSPM9_103.
- Nella documentazione allegata alla richiesta di rinnovo del 26/9/2001 vengono descritti i cicli delle acque in entrata e in uscita, dove si evince che le acque di prima pioggia sono separate dalle acque di processo e che le acque meteoriche provenienti dalle aree produttive sono separate da quelle provenienti dalle aree non produttive e in particolare è stato evidenziato che lo scarico SP2, che collette le acque meteoriche provenienti dalle aree non produttive, viene attivato solo in condizioni di alta piovosità, al di sopra di ca. 10 volte il valore corrispondente alla precipitazione di 5 mm ritenuto il valore limite per le acque di prima pioggia (vedi Delib.

Consiglio Regionale Veneto 01/03/2000 "Piano Direttore 2000" pubblicato sul BUR n. 64 del 14/7/2000, pag. 247 e L.R. Lombardia n. 62 del 27/05/85).

CONSIDERATO CHE

- Come da procedura interna trasmessaVi in data 18/04/2000 (ns. prot. DIR00_22), ad integrazione della comunicazione del 27/12/1999, le acque pluviali corrispondenti ai primi 7 mm di pioggia vengono inviate a trattamento, mentre le acque meteoriche fino a ca. 60 mm di pioggia vengono recuperate come acque di raffreddamento e solo a seguito di piovosità eccezionale si provvede allo scarico diretto in laguna delle acque provenienti solo dalle aree non produttive. A conferma di ciò si segnala che mediamente negli anni si è reso necessario attivare lo scarico non più di una volta per anno.
- Le acque che verrebbero versate in laguna tramite lo scarico SP2, oltre ad essere inequivocabilmente acque di seconda pioggia, non si possono in alcun modo considerare come flussi provenienti da attività industriali, né flussi provenienti dal dilavamento di aree produttive.

RITENUTO CHE

- Ai sensi dell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, dell'Allegato I della Legge 192/04 lo scarico SP2, che allo stato attuale rispetta già i requisiti ivi previsti, non è soggetto ad autorizzazione.
- Stante la definizione di aree non produttive di cui al comma 3-ter dell'Allegato I della Legge 192/04, all'interno della proprietà di Montefibre vi è un'ulteriore porzione di terreno che rientra in questa definizione in quanto comprende aree interessate da piazzali adibiti a parcheggio autovetture, strade di circolazione interna dove non transitano mezzi di trasporto di sostanze pericolose ed edifici ad uso ufficio e magazzini di stoccaggio della fibra prodotta, e che essa non era inclusa nella precedente richiesta di rinnovo dell'autorizzazione

SI ALLEGA

ai fini della validazione di cui al comma 3-quinquies dell'art. 1 della Legge 192/04 da parte della Funzione in indirizzo il Piano di adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 3-quater della Legge 192/04 dove si descrivono gli interventi necessari per estendere l'asta fognaria che colletta le acque meteoriche derivanti da aree non produttive.

Si precisa che la presente istanza non interessa lo scarico denominato SP1 che rimane regolamentato dall'autorizzazione in essere.

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 1 della Legge 192/04.

Distinti saluti.

Allegati:

- Piano di adeguamento
- Relazione Tecnica inviata in data 26/09/01

Montefibre S.p.A.
 STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA
 DIRETTORE DI STABILIMENTO
 (ing. Sandro Bisello)

